

Allegato "B" al n.14942 della Raccolta

STATUTO

Art. 1

Costituzione Denominazione e Sede

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy (ITS Academy)**" in sigla ITS SMART con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, Fondazione ITS Academy).

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e da quel momento, la Fondazione utilizzerà la locuzione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico assumendo la denominazione riportata al precedente punto 1).

1.4. Essa deriva dalla trasformazione della Fondazione (ITS Academy) in sigla ITS SMART, prosegue il percorso creativo tracciato e si ripromette di svilupparne il progetto.

1.5. La Fondazione ha sede legale nella provincia di Fermo, in Porto Sant'Elpidio, Via Belvedere, 20.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune e/o della medesima Provincia sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui al presente statuto. In ogni caso, lo spostamento della sede legale, anche all'interno dello stesso Comune e/o della stessa Provincia, dovrà essere prontamente comunicato all'Autorità di controllo prefettizia.

1.6 La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2

Missione, scopi e attività della Fondazione ITS Academy

2.1 Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n.99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche



nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2.2 Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

2.3 La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

---- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

---- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnicoprofessionali della scuola e della formazione professionale;

---- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

---- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

---- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

---- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nonchè svolgere attività diverse da quelle di interesse prevalente sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime.

In particolare, la Fondazione può in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazioni di garanzie, purchè tutti, richiesti soltanto nell'interesse esclusivo della Fondazione, che non potrà mai compiere, in ogni caso, operazioni finanziarie che possano mettere a rischio l'integrità del proprio patrimonio;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione i cui bilanci saranno allegati al bilancio della Fondazione;
- f) partecipare a bandi italiani e comunitari per progetti coerenti con gli scopi della Fondazione;
- g) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.
- h) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- i) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- l) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- m) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4 **Patrimonio**

4.1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad Euro 100.000,00 (centomila).

4.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5



Fondo di gestione

5.1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6

Esercizio finanziario

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio l' 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

6.4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Membri della Fondazione

7.1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- **Fondatori:** sono Fondatori i soggetti che hanno promosso la Fondazione.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate

negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- **Partecipanti:** alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

Art. 8

Esclusione e recesso

8.1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

8.3 Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.



Art. 9

Organi e Uffici della Fondazione

9.1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti;

Può essere nominato un Vice Presidente.;

9.2 Sono Uffici della Fondazione ove nominati il Direttore Generale Segretario Generale.

9.3 Ad eccezione di quella del revisore e del Presidente e se nominati del Direttore e del Segretario, tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio.

Il Consiglio può, tuttavia, remunerare con propria delibera, fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo Settore, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri,e/o al Presidente ove ci si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione.

9.4 Per la carica di Presidente si stabilisce che in ragione delle mansioni assegnate come di seguito indicate venga corrisposto a decorrere dall'accettazione dell'incarico un compenso da computarsi ai sensi del D.Lgs. n. 36 2023 in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di ciascun progetto allo stesso affidato.

Tale importo si riferisce al compenso lordo spettante al Presidente a cui aggiungere gli onere previdenziali di legge.

Art. 10

Presidente

10.1. Il Presidente di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

10.2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti ed ogni altro organo collegiale della Fondazione ove non diversamente disposto e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

10.3 Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

10.4 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

10.5 E' prevista la nomina del Presidente a RUP ai sensi e per gli effetti del

vigente codice degli appalti ed ove necessario la nomina di soggetti interni o esterni alla Fondazione a cui demandare l'incarico di supporto tecnico al RUP.

10.6 E' previsto che al RUP sia riconosciuto un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori, dei servizi e forniture posto a base di gara.

Art. 11

Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; qualora quest'ultimo non sia stato nominato, dal Consigliere più anziano di carica e, se nominati contemporaneamente, da quello più anziano d'età.

Art.12

Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predisporre il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
- f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
- g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

12.4 È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

12.5 Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di



Amministrazione sostituito.

12.6 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

12.7 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

12.8 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

12.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

12.10 In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

12.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12.12 Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 13

Assemblea dei Partecipanti

13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

13.2 Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla

quantità dell'apporto.

13.3 L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

13.4 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.5 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

13.6 Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

13.7 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

13.8 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare in assemblea delegando un altro partecipante ma ciascuno non può rappresentare per delega più di tre partecipanti.

Art. 14

Comitato tecnico-scientifico



14.1 Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'TTS Academy secondo la normativa vigente in materia.

14.2 I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

14.3 Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

14.4 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

14.5 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 15

Revisore dei conti

15.1 Il Revisore dei conti, qualora venga nominato o vi sia l'obbligo giuridico di nominarlo, è designato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

15.2 Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

15.3 Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

15.4 È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

15.5 Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art.16

Segretario generale

16.1 Il segretario generale provvede:

- a) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;

b)ogni altra attività allo stesso demandata dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 17

Libri - Verbali

17.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

17.2 I verbali del Collegio Sindacale devono essere trascritti su apposito registro.

Art.18

Scritture contabili ed esercizio finanziario

Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, ove nominato.

Art. 19

Controllo sull'amministrazione della Fondazione

19.1 Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

19.2 Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

19.3 L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

19.4 Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.


19.5 L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 20

Estinzione – Scioglimento - Liquidazione della Fondazione

20.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge, è devoluto secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione.

Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla



nomina di uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente definendone poteri e compenso;

20.2 In mancanza di disposizioni sulla devoluzione dei beni sarà l'autorità governativa a provvedere in merito ai sensi dell'art.31 del codice civile;

Art. 21

Strumenti deflattivi del contenzioso

21.1 Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 22

Clausola arbitrale

22.1 Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

Art. 23

Norma Transitoria

23.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore trovano applicazione all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e per effetto di tale iscrizione.

23.2 Il legale rappresentante pro tempore della Fondazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte formali che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di deposito del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

23.3 In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art.24

Clausola di rinvio

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Firmato: Andrea Santori

Alessandro Mori Notaio

The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Alessandro Mori'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ALESSANDRO MORI' at the top and 'NOTAIO' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is stamped in black ink.